

KANBRIEF 3/00

- [Nuovo ufficio KAN a Bruxelles](#)
- [Determinazione dei limiti](#)
- [Campi elettromagnetici - normazione necessaria](#)
- [CEN-Rapporteur per la salute e sicurezza dei lavoratori](#)
- [Illuminazione dei posti di lavoro](#)
- [Normazione internazionale e quadro giuridico europeo](#)
- [Applicazione sicura della terminologia del rischio](#)
- [L'ufficio KAN a Bruxelles](#)
- [Pubblicazioni](#)
- [Internet](#)

Nuovo ufficio KAN a Bruxelles

L'internazionalizzazione continua della normazione richiede che il KAN presenti più velocemente le sue questioni ai processi decisionali europei ed internazionali per cui in questi giorni una filiale del KAN è stata inaugurata a Bruxelles.

Nel futuro la vicinanza fisica al centro della normazione contribuirà ad una rappresentazione più effettiva degli interessi legittimi relativi alla prevenzione sul lavoro. Un esempio: diverse disposizioni del mercato comunitario richiedono ai costruttori di minimizzare i campi elettromagnetici emessi dai loro prodotti, premesso che questi possano avere un effetto nocivo. Di conseguenza le norme dei prodotti dovrebbero citare, se necessario, le procedure di misura ed i valori dell'emissione che rispecchiano il livello tecnico; una richiesta che premette un'armonizzazione accurata a livello europeo. La determinazione dei limiti di esposizione riferiti ai campi elettromagnetici sul posto di lavoro rientra però nell'ambito decisionale della politica nazionale. I campi elettromagnetici sono l'argomento focalizzato di questa KANBRIEF.

Ulrich Becker, presidente del KAN

Campi elettromagnetici - determinazione dei limiti

Oltre alla radiazione ottica i campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici a bassa ed alta frequenza costituiscono la seconda parte del settore della radiazione non ionizzante (vedi fig. a pag. 6). Mentre per diverse parti della radiazione ionizzante (p. es. i raggi X) sono state emesse molto presto delle disposizioni protettive; il settore della radiazione non ionizzante è rimasto relativamente a lungo senza alcuna regola.

Effetti dei campi elettromagnetici

Gli effetti dei campi elettromagnetici vengono differenziati in termici e non termici. In casi estremi gli effetti non termici, agenti sui nervi e sui muscoli, possono causare dei danni considerevoli; p. es. delle contrazioni irregolari o fibrillazione cardiaca. L'effetto irritante diminuisce con l'aumentare della frequenza, però in compenso aumenta l'effetto termico.

Inoltre esiste la possibilità (per campi continui) che le parti metalliche non collegate a massa possano essere caricate dai campi elettrici raggiungendo dei valori di tensione che possono causare dei flussi elettrici sgradevoli e dei pericoli dopo un contatto con il corpo. Uno degli effetti potenziali indiretti dei campi elettromagnetici è per esempio il disturbo della funzione dei trapianti elettronici. Gli ulteriori effetti biologici, provocati particolarmente dai campi elettromagnetici deboli, sono attualmente oggetto di uno studio a livello mondiale.

Esposizione ed emissione

Sul posto di lavoro un'esposizione può essere causata dall'emissione di uno o più apparecchi, ma dipende contemporaneamente dalla configurazione del posto di lavoro stesso, cioè dalla posizione dei diversi apparecchi con emissioni o dalla permanenza delle persone nella zona interessata. Di conseguenza bisogna distinguere tra due categorie di valori misurati e di limiti:

- i valori emessi rispecchiano le caratteristiche di un apparecchio e dipendono dalla sua struttura, per cui i valori di emissione devono essere controllati tramite delle misurazioni effettuate sull'apparecchio;
- i valori di esposizione rispecchiano le caratteristiche di un posto di lavoro e dipendono dalle sue variabili specifiche; cioè i limiti di esposizione devono essere controllati tramite delle misure effettuate sul posto di lavoro.

Nessuna determinazione dei valori di esposizione nelle norme

Il compito di determinare le richieste riferite alla configurazione dei posti di lavoro, e le relative soglie di esposizione, è riservato esclusivamente ai processi decisionali politici, in quanto rientrano nel settore non completamente armonizzato delle direttive riguardanti la prevenzione sul lavoro ai sensi dell'articolo 137 del contratto CEE che determinano solamente delle richieste minime a livello europeo. Al contrario dei settori completamente armonizzati ogni stato può, in questo caso, emettere dei requisiti nazionali più severi.

Attualmente la direttiva base per la prevenzione sul lavoro (89/391/CEE) è determinante per l'esposizione dei dipendenti ai campi elettromagnetici. Una direttiva specifica, relativa alla tutela della sicurezza e salute sul posto di lavoro e riferita alle richieste minime europee in caso di agenti fisici come suono, vibrazioni, luce e campi elettromagnetici, viene già discussa dal 1994, ma la sua approvazione non è ancora in vista. Dal 1996 il decreto relativo ai campi elettromagnetici (26. BImSchV¹) è valido in Germania e stabilisce i valori di esposizione massimi ammessi in relazione all'intensità di campo o alla densità del flusso elettrico e magnetico. In Germania gli enti assicurativi per gli infortuni sul lavoro hanno elaborato due prescrizioni, relative alle soglie di esposizione per il settore industriale, che saranno approvate in breve².

Però nel passato sono state elaborate delle norme che stabiliscono in parte anche dei limiti di esposizione per il settore della radiazione non ionizzante. Tali valori sono in concorrenza con quelli fissati dagli enti pubblici, che in ogni caso sono prioritari, e causano delle incertezze giuridiche presso gli utenti.

1:Decreto federale per la protezione contro le immissioni (BImSchV)

2:Prescrizioni degli enti assicurativi per gli infortuni sul lavoro (BVG) B11 "Elektromagnetische Felder" e B9 "Inkohärente optische Strahlung". Riferimento dopo la pubblicazione al sito www.hvbg.de/bgvr

Campi elettromagnetici - normazione necessaria

Il rapporto KAN n. 9/1996 "La normazione nel settore della radiazione non ionizzante" ha evidenziato una necessità notevole di norme riguardanti il settore dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici. I primi risultati di un aggiornamento dello studio effettuato dal KAN dimostrano l'esistenza attuale di tale necessità.

Norme di prodotto nuove

Le norme di prodotto possono contribuire alla riduzione delle emissioni alla fonte, dovute ai campi elettromagnetici, tramite un supporto durante l'analisi del rischio, le richieste costruttive e la determinazione dei parametri di emissione (vedi KANBRIEF 1/00). La necessità di tali norme esiste per esempio nei confronti di determinate macchine, forni a microonde o telefonini.

Norme per la misura dei campi elettromagnetici

I metodi di misura comparabili e riproducibili sono la base per ogni valutazione sia dell'emissione da apparecchi o da impianti sia per l'esposizione ai campi elettromagnetici sul posto di lavoro. Si tratta di un settore molto complesso, in quanto i parametri dei campi devono essere stabiliti alle condizioni dei campi vicini e lontani, tenendo anche conto di tutti i parametri di radiazione come la modulazione, il funzionamento ad impulsi o la somma dei segnali emessi da diverse fonti di radiazione o da fonti con frequenze differite.

I metodi di misura finora implementati non soddisfano ancora tutte le esigenze dell'analisi di esposizione e di emissione. Ciò riduce la comparabilità dei dati misurati per cui sono necessarie delle norme di misura trasversali. In questo contesto anche la taratura degli apparecchi di misura dovrebbe essere oggetto della normazione.

Norme DPI contro i campi elettromagnetici

In caso di un aumento sensibile dei campi elettromagnetici sul posto di lavoro, l'impiego dei dispositivi di protezione individuale (DPI) potrebbe essere un mezzo adeguato contro il potenziale degli effetti nocivi alla salute. Senza una normazione la valutazione di paragone del DPI, una relativa identificazione e le indicazioni univoche per l'uso nel manuale di istruzioni sarebbero quasi impossibili. Nonostante questa valutazione in Germania è stato presentato finora solamente un disegno di norma nazionale riferito a questo settore ed elaborato dal comitato di normazione per i dispositivi di protezione individuale (DPI)¹.

Emissione di radiazione non ionizzata: valutazione delle macchine

In base ad un mandato della Commissione UE una serie di norme in tre parti prEN 12198 "Sicurezza delle macchine - Valutazione del rischio dovuto alla radiazione emessa dalle macchine" è in fase di elaborazione. Tale norma definisce le procedure per valutare il rischio causato dalla radiazione ottica e dai campi magnetici. Questa base permette una suddivisione delle macchine in categorie diverse. La

prima parte di questa serie di norme è attualmente in corso di votazione finale europea.

Dal punto di vista della prevenzione sul lavoro il compito futuro degli enti di normazione dedicati alla sicurezza macchine dovrebbe essere l'integrazione delle richieste di questa serie di norme trasversali nella normativa relativa ai prodotti.

FN1: E DIN 32780 - parte 100 "Indumenti protettivi: protezione contro i campi elettromagnetici ad alta frequenza nella fascia tra gli 80 MHz ed i 10 GHz. Esigenze e metodi di controllo". Progetto del febbraio 2000

CEN-Rapporteur per la salute e sicurezza dei lavoratori

Interview con l'Ing. Marco Vigone

Ing. Vigone, potrebbe riassumere le Sue attività finora svolte?

Essendo il settore "Salute e sicurezza sul posto di Lavoro" un settore orizzontale, si sono avute notevoli difficoltà operative in quanto molti settori di competenza sono comunque gestiti nell'ambito del CEN da settori verticali (ad esempio Sicurezza delle Macchine e PPE).

Ciò nonostante, all'interno del CEN si sono svolte importanti attività quali per esempio:

- un workshop con il Settore Costruzioni, portando allo studio di una specifica norma tecnica europea sulla determinazione delle caratteristiche di scivolosità dei pavimenti;
- una indagine per accertare quali CEN/TC e con quali lavori pubblicati o in fase di studio da parte di tutti i TC del CEN si sia occupato o stia lavorando nel settore della salute e sicurezza dei lavoratori. Si è accertato che almeno 55 TC, senza contare quelli che lavorano specificatamente sulla sicurezza dei prodotti elaborando ad esempio le cosiddette norme di tipo C, si occupano del nostro settore sugli argomenti più disparati.

E' stato predisposto un documento su tale indagine che il BT ha approvato con 18 voti favorevoli ed 1 astenuto. Ora, con questa approvazione, avremo finalmente la possibilità di lavorare con più incisività e più serietà.

Sono stati presi numerosi contatti con la DG Occupazione e affari sociali della Commissione Europea per definire le necessità normative nell'ambito dell'art. 137 del trattato (ex 118A), come per esempio le norme sulla terminologia o sui metodi di misura, prova e analisi. Nel prossimo mese di settembre dovrebbe svolgersi un incontro a tal riguardo con il Direttore Generale della DG, Mrs Quitin, e con il Commissario Mrs Diamantopoulou.

Quali priorità ha stabilito per il suo futuro lavoro?

Salvo necessità diverse, i settori di più importante intervento futuro saranno il supporto all'applicazione della Direttiva sull'esposizione agli agenti chimici, il controllo dell'evoluzione internazionale dei

documenti riguardanti l'OHS management system; in collaborazione con i Settori Macchine e PPE, il miglioramento delle norme e parti di norme riguardanti i "Manuali d'uso e manutenzione", per renderle più rispondenti alle necessità degli utilizzatori.

Non sono da dimenticare i settori ergonomia, acustica e vibrazioni che, essendo trasversali per definizione, necessitano di un coordinamento più puntuale per elaborare norme che non siano solamente valide dal punto di vista scientifico, ma che forniscano adeguati supporti per risolvere i singoli problemi alle imprese e quindi anche ai lavoratori.

Il carattere trasversale della sua funzione richiede un livello elevato di coordinamento. Come avviene la collaborazione con i Rapporteurs degli altri settori?

Questo è l'aspetto più difficile e delicato del mio incarico.

Non è certamente insito nel mio modo di lavorare il voler prevaricare altri che hanno incarichi specifici di settore. Ma ritengo sia doveroso che quando nei settori verticali si presentano problemi riguardanti specificatamente la "salute e la sicurezza dei lavoratori" debbano essere gli stessi Rapporteurs dei settori interessati a sentirsi in dovere di richiedere la mia collaborazione.

Questo non sempre avviene perchè qualcuno crede che io possa interferire nel suo lavoro. Ciò non è assolutamente vero in quanto io credo nella collaborazione e nello scambio di idee. Nel mio settore questo è fondamentale, le esigenze della sicurezza dei luoghi di lavoro sono enormi per cui nessuno deve sentirsi il depositario di tutte le conoscenze. Solo la collaborazione attiva e costruttiva fra tutti noi porterà in futuro a raggiungere risultati fino ad ora insperati.

La mia partecipazione ad alcuni Advisory Nucleus di altri settori, quali ad esempio, quello Macchine e quello PPE, e di altri Rapporteur al nostro Advisory Nucleus, fa e farà sì che la normazione tecnica nel nostro settore sarà sempre qualitativamente migliore e più utile.

In che modo si potrebbe supportare la collaborazione alla normazione degli esperti italiani di prevenzione sul lavoro?

La difficoltà maggiore è quella economica, infatti non vi sono risorse finanziarie sufficienti per partecipare alle, ormai, centinaia di riunioni dei gruppi di lavoro o dei comitati tecnici. Credo che anche in Europa si dovrà a brevissimo tempo pensare, come già avviene all'interno dell'UNI, di fare lavorare i gruppi di lavoro prevalentemente tramite INTERNET.

In questo modo i costi verrebbero drasticamente ridotti e tutte le parti interessate potrebbero partecipare ai lavori normativi, portando quel contributo di esperienza e di vita quotidiana che spesso volte manca nei gruppi di lavoro, in particolare, del mio settore.

¹ Direttiva 98/24/CE del Consiglio del 7 aprile 1998 sulla protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori contro i rischi derivanti da agenti chimici durante il lavoro (quattordicesima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE)

Illuminazione dei posti di lavoro

Quadro giuridico europeo

L'illuminazione dei posti di lavoro viene abbinata generalmente alla struttura dei posti di lavoro per cui rientra nella prevenzione aziendale sul lavoro. In questo settore le direttive europee stabiliscono solamente dei requisiti minimi che devono essere osservati dal diritto nazionale. Quest'ultimo può anche contenere dei requisiti più vasti per cui l'armonizzazione delle norme europee potrebbe essere d'aiuto solo in determinati casi¹.

Riferimento alla norme contenute nei regolamenti tedeschi

A livello della prevenzione sul lavoro la base legale per l'illuminazione dei posti di lavoro in Germania sono il decreto relativo ai posti di lavoro ed anche quelli speciali: p. es. il decreto per il lavoro con i videotermini. Tali decreti vengono concretizzati dalle regole emesse dallo stato o dagli enti assicurativi per gli infortuni sul lavoro e riferite normalmente, in merito a dei determinati requisiti (p. es. la luminosità), alle norme nazionali elaborate in collaborazione con lo stato e contenenti delle indicazioni esatte.

La versione attuale della disposizione statale sui posti di lavoro "Illuminazione artificiale" (ASR 7/3) contiene dei requisiti per la luminosità minima dei posti di lavoro ed in questo contesto rimanda ai valori concreti della serie di norme DIN 5035. Nel corso della revisione prevista delle disposizioni preventive sul lavoro (ASR) un riferimento alle norme non è più previsto per principio, per cui i valori della luminosità minima devono essere determinati nella stessa ASR 7/3. Per il settore industriale vale la BGR ZH 1/190 (nuova BGR 131)² che in futuro comunicherà altrettanto i requisiti minimi definiti in collaborazione con gli enti statali. Un riferimento alle norme non è più previsto.

Normazione dell'illuminazione dei posti di lavoro

Nonostante il quadro giuridico europeo, che esclude delle richieste normative in merito alla prevenzione aziendale sul lavoro, delle norme contenenti dei requisiti per l'illuminazione dei posti di lavoro sono in fase di elaborazione a livello europeo nel CEN/TC 169 "Applicazione della tecnica dell'illuminazione":

- prEN 12464 "Applicazione dell'illuminotecnica - illuminazione dei posti di lavoro"

Le definizioni ed i metodi di misura, descritti dalla norma, sono delle eccezioni ai sensi del GDS. Però la prEN 12464 formula anche dei requisiti relativi alla prevenzione aziendale sul lavoro, p. es. la determinazione dei valori sia della luminosità minima sia dei limiti di abbaglio (vedi fig.), per cui la Parte tedesca (DIN) ha bocciato la bozza durante la votazione europea. Se la prEN 12464 dovesse essere approvata come norma europea, il suo contenuto deve essere ripreso dall'ente DIN. Di conseguenza le parti della norma nazionale DIN 5035 "Illuminazione con luce artificiale" dovrebbero essere revocate e nel preambolo tedesco di una futura DIN EN 12464 si dovrebbe chiarire che i requisiti relativi all'illuminazione dei posti di lavoro in Germania sono determinati in modo vincolante dalla ZH 1/190 e ASR 7/3.

- DIN EN 1838 "Applicazione dell'illuminotecnica - Illuminazione di emergenza "

La DIN EN 1838 stabilisce i requisiti aziendali dell'illuminazione d'emergenza. Il preambolo nazionale rimanda ai singoli capitoli della norma che in Germania vengono regolati dalla ASR 7/4, dalla ZH 1/190 e dal diritto edile delle regioni (LBO) facendo presente all'utente che certi requisiti nazionali derogativi valgono per l'illuminazione d'emergenza dei posti di lavoro.

Dal punto di vista della prevenzione sul lavoro il CEN/TC dovrebbe concentrare le sue attività future sui seguenti settori di normazione:

- Norme relative alla comunicazione, p. es. con definizioni come nella prEN 12464;
- Norme relative ai metodi di misura dell'illuminazione e di controllo, p. es. un metodo per controllare i valori di luminosità in loco;
- Norme relative alla pianificazione, p. es. quali condizioni di luce nello spazio vengono adempite da quale dotazione.

1: Consenso comune di standardizzazione (GDS) nel campo delle direttive basate sull'articolo 118a del trattato CE. Pubblicato nel Bundesarbeitsblatt 1/1993, pag. 37

2: BGR 131: "Regole per la tutela della sicurezza e salute sui posti di lavoro con illuminazione artificiale e per i sistemi di conduzione relativi alla sicurezza."

Normazione internazionale e quadro giuridico europeo

La globalizzazione in continuo aumento dei mercati evidenzia un interesse sempre più grande degli stati non europei per le norme macchine fondamentali europee, p. es. la EN 292. Dieci stati asiatici hanno già integrato la maggior parte di queste norme europee in quelle nazionali. Ciò dipende dal fatto che la normazione europea per la sicurezza macchine ha una grande importanza nel settore internazionale delle macchine utensili.

Una gran parte delle norme fondamentali vigenti nel settore della sicurezza macchine, nominate anche norme di base e di gruppo oppure norme di tipo A e di tipo B (vedi fig.), è stata elaborata dal comitato di normazione CEN/TC 114¹. In seguito all'importanza internazionale in aumento il cosiddetto comitato di normazione internazionale ISO/TC 199² ha integrato la maggior parte della norme CEN/TC 114 nel proprio programma.

Nell'ambito dell'accordo di Vienna, che regola la collaborazione fondamentale tra CEN ed ISO, ISO/TC 199 e CEN/TC 114 hanno deciso di effettuare i futuri progetti di normazione riguardanti i loro settori di attività solo entro i gruppi di lavoro internazionali. Ciò riguarda anche la revisione periodica delle norme europee, per cui l'inchiesta sui progetti di normazione viene effettuata in parallelo a livello internazionale ed europeo per assicurare la partecipazione di tutti i gruppi interessati. Alla fine delle attività di normazione internazionali le norme ISO dovrebbero essere integrate, possibilmente senza alcuna deroga europea, nelle norme EN ISO vigenti in Europa.

Le seguenti norme fondamentali, già elaborate in comune a livello europeo ed internazionale, dovrebbero essere orientative per le attività future:

- EN 292 - Sicurezza del macchinario. Concetti fondamentali, principi generali di progettazione. attualmente prEN 292 parte 1 + 2: 2000, ISO/DIS 12100 parte 1 + 2: 2000;
- ISO/IEC Guide 51:1999 - Guida per l'integrazione degli aspetti di sicurezza nelle norme

(attualmente solo nella versione inglese e francese);

- EN 414: 2000 - Sicurezza del macchinario. Regole per la stesura e la redazione di norme di sicurezza.

In seguito al significato particolare delle norme europee per il mercato comunitario ed agli accordi successivi tra le organizzazioni dedicate alla normazione europea e la Commissione UE³ sono nate delle condizioni quadro non applicabili alle norme internazionali. Attualmente tali principi garantiscono:

- la possibilità della Commissione UE di ordinare l'elaborazione delle norme presso le istituzioni per la normazione europea;
- la considerazione dei requisiti, contenuti nelle disposizioni del mercato comunitario, nelle norme europee;
- l'applicazione di una procedura ponderata.

Le richieste europee relative alla sicurezza devono essere integrate a tempo debito nelle attività di normazione per poter raggiungere un'armonizzazione delle norme europee ed internazionali e promuovere l'abbattimento degli ostacoli commerciali di carattere tecnico. I collaboratori europei dedicati alla normazione sono invitati a partecipare anche alle specifiche attività internazionali; ciò non vale solo per l'ISO/TC 199, ma anche per gli altri comitati internazionali le cui norme dovrebbero essere integrate a livello europeo.

Nel KANBRIEF 1/00 abbiamo evidenziato che i regolamenti ISO/IEC esistenti potrebbero promuovere la conversione delle condizioni quadro europee. Se nel caso eccezionale un consenso non fosse possibile, una norma europea ha ancora la possibilità di derogare dalla versione internazionale in base all'accordo di Vienna.

[Struttura europea delle norme relative alla sicurezza macchine \(see pdf/english\)](#)

¹ Comitato tecnico CEN/TC 114 "Sicurezza macchine" del comitato europeo per la normazione - CEN

² Comitato tecnico ISO/TC 199 "Sicurezza macchine" dell'organizzazione internazionale per la normazione - ISO

³ Guide generali per la collaborazione tra la Commissione UE e le organizzazioni per la normazione europea (CEN/ CENELEC - memorando 4)

Applicazione sicura della terminologia del rischio

Le norme non comprendono solo i requisiti tecnici ma definiscono anche i relativi termini. I problemi nascono nel caso in cui queste determinazioni in queste norme non coincidono tra di loro.

Durante l'elaborazione della valutazione del rischio, ancorata a livello internazionale nella ISO/IEC Guide 51 ("Guida per l'integrazione degli aspetti di sicurezza nella norma", 1999, traduzione italiana provvisoria), a livello europeo per il settore macchine nella EN 1050 ("Sicurezza del macchinario - Principi per la valutazione del rischio", 1996) e nella prEN 292-1 ("Sicurezza del macchinario - Concetti

fondamentali, principi generali di progettazione - parte 1: Terminologia, metodologia di base", progetto 4/2000), è stata sviluppata una "terminologia del rischio" dettagliata che è stata unificata nella nuova versione di questi documenti formando in tal modo una tabella lessicale completa (vedi pag. 18). La norma terminologica EN 1070 ("Sicurezza del macchinario - Terminologia", 1998), orientata ancora alla vecchia versione della EN 292 del 1991 risulta parzialmente obsoleta.

Minaccia e rischio nella lingua francese

(nota del traduttore: per quanto riguarda le seguenti considerazioni di terminologia si consiglia di orientarsi alla futura edizione della EN 292 effettuata dall'UNI)

Per primo la lingua francese non faceva alcuna distinzione tra "minaccia" e "rischio", tradotti comunemente con "risque". Nel corso della valutazione del rischio venne introdotto il termine "phénomène dangereux" come traduzione del termine originale "minaccia" che però rappresentava solo un'alternativa del termine "risque" ancor sempre usato. In seguito alla nuova norma EN 292 si deve effettuare una chiara distinzione anche nella lingua francese per cui il termine "minaccia" deve essere tradotto sempre con "phénomène dangereux". Ciò vale anche per i termini più lunghi come "phénomène dangereux d'écrasement" (minaccia di schiacciamento) o "phénomène dangereux mécanique" (minaccia meccanica).

Uso della terminologia del rischio nelle leggi e disposizioni

Bisogna far sempre attenzione che sovente i termini nei testi delle leggi o delle disposizioni non vengono usati nel puro senso tecnico. Per esempio: nella direttiva macchine (98/37/CE) il termine "risk" viene tradotto in funzione del contesto con "pericolo", "minaccia" o "rischio" ed in francese con "risque" o "danger". Il termine "analisi dei pericoli", usato nella direttiva, non viene definito più esattamente e non viene usato nelle relative norme (vedi tabella). Nelle leggi e disposizioni tedesche il termine "accertamento delle minacce" (p. es. nella direttiva per gli agenti pericolosi) viene usato sovente ma non nelle norme rilevanti e, nella maggior parte dei casi, deve essere interpretato come "identificazione delle minacce". Il fatto che in fase di costituzione delle leggi vengono usati sovente dei termini generici dipende fra l'altro dalla prassi attuale: le norme, che determinano i termini tecnici e la loro definizione esatta, vengono elaborate per la concretizzazione delle leggi e direttive però dopo l'approvazione di quest'ultime.

Terminologia del rischio nella tecnica di sicurezza (1)

Risk terminology in safety technology (FN 5)

German/Italiano	English	French
Gefährdung (<i>Eine potenzielle Quelle eines Schadens</i>) Minaccia <i>Una fonte potenziale di un danno</i>	hazard (<i>a potential source of harm</i>)	phénomène dangereux (<i>source potentielle de dommage</i>)

<p>Risiko (<i>Kombination der Wahrscheinlichkeit eines Schadenseintritts und des Schadensmaßes</i>)</p> <p>Rischio</p> <p><i>Combinazione tra la probabilità del verificarsi e la dimensione di un danno</i></p>	<p>risk (<i>combination of the probability of occurrence of harm and the severity of that harm</i>)</p>	<p>risque (<i>combinaison de la probabilité de survenue d'un dommage et de la gravité de ce dommage</i>)</p>
<p>Gefährdungssituation</p> <p>Situazione minacciosa</p>	<p>hazardous situation</p>	<p>situation dangereuse</p>
<p>Gefährdungseignis</p> <p>Evento minaccioso</p>	<p>hazardous event</p>	<p>événement dangereux</p>
<p>Identifizierung der Gefährdungen</p> <p>Identificazione delle minacce</p>	<p>hazard identification</p>	<p>identification des phénomènes dangereux</p>
<p>Risikoeinschätzung</p> <p>Valutazione del rischio</p> <p><i>Valutazione basata su un'analisi del rischio, se è stato raggiunto un rischio sostenibile</i></p>	<p>risk estimation</p>	<p>estimation du risque</p>
<p>Risikobewertung (<i>Auf einer Risikoanalyse beruhende Beurteilung, ob ein vertretbares Risiko erreicht wurde</i>)</p> <p>Analisi del rischio</p> <p><i>Combinazione tra i limiti della macchina, l'identificazione delle minacce e la valutazione del rischio</i></p>	<p>risk evaluation (<i>judgement, on the basis of risk analysis, of whether tolerable risk has been achieved</i>)</p>	<p>évaluation du risque (<i>jugement porté, à partir de l'analyse du risque sur le caractère tolérable ou non du risque auquel on est parvenu</i>)</p>

<p>Risikoanalyse (<i>Kombination aus Bestimmung der Grenzen der Maschine, Identifizierung der Gefährdungen und Risikoeinschätzung</i>)</p> <p>Qualificazione del rischio</p> <p><i>La procedura completa riguardante l'analisi e la valutazione del rischio</i></p>	<p>risk analysis (<i>combination of the determination of the limits of the machine, hazard identification and risk estimation</i>)</p>	<p>analyse du risque (<i>combinaison de la détermination des limites de la machine, de l'identification des phénomènes dangereux et de l'estimation du risque</i>)</p>
<p>Risikobeurteilung (<i>Der gesamte Vorgang von Risikoanalyse und Risikobewertung</i>)</p>	<p>risk assessment (<i>the overall process of risk analysis and risk evaluation</i>)</p>	<p>appréciation du risque (<i>processus global d'analyse et d'évaluation du risque</i>)</p>

¹ Le definizioni tra parentesi provengono dalla prEN 292-1 ancora sotto inchiesta, sono essenzialmente identiche alla ISO/IEC Guide 51 e probabilmente non saranno più modificate nella versione finale della EN 292-1.

L'ufficio KAN a Bruxelles

Ora il KAN è anche presente a Bruxelles nella Maison Européenne de la Protection Sociale al seguente indirizzo:

KAN - Commissione per la prevenzione sul lavoro e la normazione

Rue d'Arion 50

B - 1000 Bruxelles

Dato che la normazione relativa alla prevenzione sul lavoro viene effettuata principalmente a livello europeo ed internazionale, il KAN vuole inserire le sue richieste direttamente nei processi decisionali. Ciò richiede tra l'altro di essere più presenti a Bruxelles per allacciare e coltivare i contatti con le persone chiavi ed i moltiplicatori. A tale scopo presso il nuovo ufficio del KAN a Bruxelles verranno effettuate delle riunioni specializzate e delle relazioni sugli argomenti attuali riguardanti la prevenzione sul lavoro e la normazione.

Publicazioni

- DPI

Nel suo studio "Il controllo del mercato dei dispositivi di protezione individuale in Francia" (redatto in

lingua inglese e francese) l'autore Ian Fraser evidenzia l'obbligo dello stato di proteggere gli operai dal DPI insufficiente e non prodotto a norma e sottolinea il fatto che sovente il controllo del mercato non avviene nel modo adeguato citando l'esempio della Francia e di altri stati comunitari.

Ordinare presso: TUTB, Bd du Roi Albert II, 5 bte 5, B-1210 Brüssel (20 €). Fax +32- 2 224 05 61; e-mail: jdelahau@etuc.org.

- **Riduzione del rumore**

Il libro tascabile DIN-VDI 317 "Aktustik, Lärminderung und Schwingungstechnik 4" (2ª edizione, pag. 296) tratta la misura, la prognosi, la valutazione e la riduzione delle emissioni acustiche sul posto di lavoro. La pubblicazione riepiloga tutte le norme e le direttive attuali che servono a ridurre i disturbi acustici sul posto di lavoro.

Ordinare presso: Beuth-Verlag GmbH, 10772 Berlin (52 €). Fax 030-2601 1260

- **Organizzazione per la prevenzione sul lavoro**

Nel suo libro "Führungswissen Arbeitssicherheit: Aufgaben - Verantwortung - Organisation" (Schliephacke, J.: pag. 229) l'autore descrive tra l'altro i provvedimenti adeguati per l'organizzazione della prevenzione aziendale sul lavoro e gli sviluppi della giurisprudenza in relazione della responsabilità dell'azienda.

Da ordinare presso: Erich Schmidt Verlag, Postfach 10 24 51, D-33524 Bielefeld, (35 €). Fax 0521 - 583 0829.

Internet

- <http://www.cenelec.org>

Sul sito del CENELEC può essere richiamato il campo d'applicazione (in francese ed in inglese) della maggior parte delle norme armonizzate pubblicate dal CENELEC. La relativa interrogazione avviene tramite la funzione "standardization activities" che contiene anche delle ulteriori informazioni relative alle norme: p. es. riferimento a direttive, mandati, stato di elaborazione ed eventualmente la ricerca nella pubblicazione della Gazzetta Ufficiale CE.

- <http://www.bma.bund.de/de/asp/broschueren>

Il "Unfallverhütungsbericht Arbeit 1999" (rapporto sulla prevenzione degli incidenti sul lavoro, 1999) può essere richiamato in formato PDF dal sito del Ministero del Lavoro e degli affari sociali (BMA). Il rapporto contiene del materiale statistico assortito e tratta tra l'altro le malattie professionali, lo sviluppo dei costi delle assicurazioni contro gli infortuni, i pericoli per la salute dovuti al lavoro ed i provvedimenti per combatterli.

- <http://www.lga.de>

Il Landesgewerbeanstalt (istituto regionale dell'industria) di Norimberga offre un servizio di normativa tramite il suo centro informativo tecnico. La hotline verde (0911-644 4937) è interessante per le aziende piccole e medie, in quanto fornisce per esempio delle informazioni sulla data di emissione di una norma o sul numero del documento successivo. Viene offerto anche un servizio (a pagamento) per le aziende che vogliono un controllo continuo dell'attualità del loro portafoglio norme.